

Non sono considerati ammissibili a finanziamento:

- a. impianti e attrezzature zootecniche;
- b. opere permanenti secondo la definizione dell'art. 2, punto 18, del Reg. (UE) 2022/2472;
- c. l'Iva qualora recuperabile;
- d. investimenti effettuati in economia con manodopera propria;
- e. fatture o documenti probatori equivalenti non intestati al beneficiario;
- f. manutenzioni ordinarie;
- g. ampliamento di volumi (ad eccezione di quanto previsto al punto **costi ammissibili**);
- h. nuovi manufatti, interventi riguardanti aree esterne (ad eccezione di quanto previsto al punto **costi ammissibili**), p a d d o c k , nonché le opere di viabilità;
- i. interventi volti ad aumentare la capacità produttiva.